



Al Prefetto della Provincia di Lecce

PREMESSO che domenica 26 aprile 2026 sarà disputato, presso lo stadio comunale di Taviano, l'incontro di calcio "Football TAVIANO – Polisportiva BAGNOLO", valevole per il Campionato Regionale di Promozione Pugliese, girone C, per la stagione calcistica 2025/2026;

VISTA la nota Cat. A4/2026 Gab. Prot. 30279 del 19 aprile u.s., con la quale il Questore di Lecce ha rappresentato a questo Ufficio, e per conoscenza al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che la suddetta competizione sportiva appare connotata da profili di criticità a causa di una accesa rivalità tra gli ultras delle rispettive tifoserie, sfociata anche in atti violenti all'interno e all'esterno del terreno di gioco;

CONSIDERATO che, con la citata nota, è stato evidenziato, in particolare, che:

- in occasione dell'incontro di andata, valevole per il Campionato Regionale di Promozione Pugliese, girone C, della corrente stagione calcistica, disputato il 14 dicembre 2025 presso il campo sportivo di Otranto, veniva emanato provvedimento di divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Taviano, in quanto si era appreso, nell'ambito della Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia svoltasi il 12.12.2025, che un numero considerevole di appartenenti alla locale tifoseria *ultras* aveva intenzione, in occasione della summenzionata partita, di raggiungere il suddetto campo sportivo al fine di ingaggiare scontri con la tifoseria avversaria;
- in occasione dell'incontro di calcio, valevole per il Campionato di Prima Categoria – Girone C, per la stagione di calcio 2025/2025, disputato il 16 febbraio 2025 presso il campo sportivo di Bagnolo del Salento, un gruppo di tifosi del "Football Taviano", dopo aver dato luogo ad un corteo estemporaneo con volto travisato, aggrediva un cittadino ivi residente che si trovava all'interno della propria autovettura in compagnia della fidanzata, provocandogli lesioni personali oltre che il danneggiamento del veicolo. Successivamente venivano identificati e deferiti due soggetti resisi responsabili di tale aggressione, per i quali veniva poi avviato il procedimento amministrativo di DASPO;

CONSIDERATO che, sulla base dei suddetti presupposti ed in relazione ai citati avvenimenti, con la richiamata nota il Questore ha proposto di valutare l'adozione della seguente misura:

- ***divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Comune di Bagnolo del Salento***



Il Prefetto della Provincia di Lecce

CONSIDERATO che, in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia del 22 aprile u.s., è stata unanimemente condivisa la necessità di adottare la succitata prescrizione al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento del suddetto incontro calcistico, rispetto al quale il Consesso ha convenuto circa la sussistenza di forti e concreti elementi di rischio;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla suddetta prescrizione e di dover conseguentemente assumere le necessarie determinazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO l'art.2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. del 18.6.1931 n.773;

DISPONE

per l'incontro di calcio "Football TAVIANO - Polisportiva BAGNOLO", che si disputerà domenica 26 aprile 2026 presso lo stadio comunale di Taviano, valevole per il Campionato Regionale di Promozione Pugliese - girone C, per la stagione calcistica 2025/2026, l'adozione della seguente misura:

- ***divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel comune di Bagnolo del Salento.***

Il Questore di Lecce disporrà per la notifica a tutti gli organismi interessati, segnatamente ai Sindaci dei Comuni di Taviano e Bagnolo del Salento, nonché ai rappresentanti delle società calcistiche di che trattasi, e darà esecuzione del presente provvedimento ponendo in essere tutti gli interventi ritenuti idonei per la piena tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Copia della presente ordinanza è trasmessa al Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lecce, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, alla Lega Nazionale Dilettanti, al Comitato Regionale della Lega Nazionale Dilettanti, all'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni sportive.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. rispettivamente entro 30, ovvero 60 giorni, dalla notificazione.

Lecce, data di protocollo

IL PREFETTO
Manno

/PRM